

**CONDIZIONI GENERALI E SPECIALI DI ASSICURAZIONE
SETTORE AGEVOLATO – 2019**

Con l'obiettivo di migliorare la proposta assuntiva 2019, il testo contrattuale è stato rivisto nella sua impostazione generale e riordinato nell'esposizione di alcuni articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione.

E' stato introdotto un indice al fine di favorire una più immediata consultazione e sono stati riuniti in un'unica sezione delle Condizioni Speciali, i vari articoli specifici per prodotto.

Per rendere più agevole ed immediata la comprensione delle novità introdotte rispetto alla normativa di polizza 2018, è stata predisposta una sintesi delle variazioni apportate.

La proposta assicurativa CATTOLICA ASSICURAZIONI 2019 si articola come segue:

- **R2 (Tipologia F):** polizze che coprono due delle avversità di frequenza (Grandine e Vento forte) di cui all'art. 3 comma 2f del PGRA. E' prevista una copertura integrativa per i danni esclusi dalla clausola della soglia.
- **R3 (Tipologia C):** polizze che coprono almeno tre delle avversità di frequenza e avversità accessorie di cui all'art. 3 comma 2c del PGRA. E' prevista una copertura integrativa per i danni esclusi dalla clausola della soglia. La sostituzione di una o più avversità di frequenza (eccetto la grandine) con altrettante avversità accessorie, sarà concessa previa autorizzazione direzionale.
- **R6 (Tipologia B):** polizze che coprono l'insieme delle avversità catastrofali (Alluvione, Siccità, Gelo/Brina) e tre avversità di frequenza (Grandine, Vento forte, Eccesso di pioggia) di cui all'art. 3 comma 2b del PGRA. E' prevista, per le sole garanzie di frequenza Grandine, Vento Forte ed Eccesso di Pioggia, una copertura integrativa per il riconoscimento dei danni esclusi dalla clausola della soglia.
- **R9 (Tipologia A):** polizze che coprono l'insieme delle avversità catastrofali (Alluvione, Siccità, Gelo/Brina), delle avversità di frequenza (Grandine, Vento forte, Eccesso di pioggia, Eccesso di neve) e delle avversità accessorie (Sbalzo termico, Colpo di sole, Vento caldo) di cui all'art. 3 comma 2a del PGRA. Non è prevista la copertura integrativa per i danni esclusi dalla clausola della soglia.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

2 0 1 8	2 0 1 9								
<p>Non presente</p>	<p>DEFINIZIONI: PIANTE DI VITI PORTA INNESTI (PIANTE MADRE DI PORTINNESTI DI VITE)</p> <p>FREQUENZA DELLE INCISIONI</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 50%;">Lesioni /Lacerazioni</td> </tr> <tr> <td>QUALCHE</td> <td>Da 1 a 3</td> </tr> <tr> <td>PIÙ</td> <td>Da 4 a 7</td> </tr> <tr> <td>NUMEROSE</td> <td>Oltre 7</td> </tr> </table>		Lesioni /Lacerazioni	QUALCHE	Da 1 a 3	PIÙ	Da 4 a 7	NUMEROSE	Oltre 7
	Lesioni /Lacerazioni								
QUALCHE	Da 1 a 3								
PIÙ	Da 4 a 7								
NUMEROSE	Oltre 7								
<p>Art. 2 – Pagamento del premio – decorrenza e scadenza della garanzia Il premio deve essere corrisposto dal Contraente alla data convenuta.</p> <p>La Società presta le singole coperture assicurative mediante il certificato di assicurazione.</p> <p>La garanzia, relativamente a quanto indicato in ogni singolo certificato di assicurazione decorre dalle ore 12.00:</p> <ul style="list-style-type: none"> del terzo giorno successivo a quello della data di notifica, per le avversità Grandine e Vento forte; del dodicesimo giorno successivo a quello della data di notifica, per le avversità, Alluvione, Brina, Colpo di sole, Eccesso di neve, Eccesso di pioggia, Gelo e Sbalzo termico; del trentesimo giorno successivo a quello della data di notifica, per le avversità Siccità e Vento caldo; <p>sempreché si sia verificato quanto previsto dalle Condizioni Speciali.</p> <p>La notifica dovrà essere inviata, in pari data, anche al Contraente, per indispensabile informativa.</p> <p>La data di notifica è indicata nel certificato di assicurazione.</p> <p>Il certificato di assicurazione dovrà essere trasmesso al Contraente per l'attestazione della qualifica di socio dell'assicurato e per la convalida, in mancanza della quale l'assicurazione è inefficace fin dall'inizio.</p>	<p>Art. 2 – Pagamento del premio - garanzie presta - decorrenza e scadenza della garanzia Il premio deve essere corrisposto dal Contraente alla data convenuta.</p> <p><i>Sono state introdotte le tipologie di polizza previste dal PGRA e adottate dalla Compagnia:</i></p> <p>Le avversità sono quelle previste annualmente dal Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura (PGRA).</p> <p>La Società presta le singole coperture assicurative per le produzioni vegetali indicate all'Allegato 1 – punto 1.1 e 1.2 del PGRA in base alle tipologie di polizza di seguito indicate:</p> <ul style="list-style-type: none"> R2 (Tipologia F): polizze che coprono due delle avversità di frequenza (Grandine e Vento forte) di cui all'art. 3 comma 2f del PGRA. R3 (Tipologia C): polizze che coprono almeno tre delle avversità di frequenza e avversità accessorie di cui all'art. 3 comma 2c del PGRA; R6 (Tipologia B): polizze che coprono l'insieme delle avversità catastrofali (Alluvione, Siccità, Gelo/Brina) e tre avversità di frequenza (Grandine, Vento forte, Eccesso di pioggia) di cui all'art. 3 comma 2b del PGRA; R9 (Tipologia A): polizze che coprono l'insieme delle avversità catastrofali (Alluvione, Siccità, Gelo/Brina), delle avversità di frequenza (Grandine, Vento forte, Eccesso di pioggia, Eccesso di neve) e delle avversità accessorie (Sbalzo termico, Colpo di sole, Vento 								

<p>La garanzia cessa alla maturazione del prodotto o prima, se il prodotto è stato raccolto, e comunque alle ore 12.00 del 20 novembre per tutte le avversità assicurate, salvo quanto diversamente previsto dalle Condizioni Speciali.</p>	<p>caldo) di cui all'art. 3 comma 2a del PGRA;</p> <p>La Società presta le singole coperture assicurative mediante il certificato di assicurazione.</p> <p><i>Le decorrenze delle diverse garanzie prestate sono state mantenute invariate. E' stato invece introdotta una modifica al penultimo comma:</i></p> <p>La garanzia, relativamente a quanto indicato in ogni singolo certificato di assicurazione decorre dalle ore 12.00:</p> <ul style="list-style-type: none">A) del terzo giorno successivo a quello della data di notifica, per le avversità Grandine e Vento forte;B) del dodicesimo giorno successivo a quello della data di notifica per le avversità Alluvione, Brina, Colpo di sole, Eccesso di neve, Eccesso di pioggia, Gelo e Sbalzo termico;C) del trentesimo giorno successivo a quello della data di notifica per le avversità Siccità e Vento caldo; <p>sempreché si sia verificato quanto previsto dalle Condizioni Speciali.</p> <p>La notifica dovrà essere inviata, in pari data, anche al Contraente, per indispensabile informativa.</p> <p>La data di notifica è indicata nel certificato di assicurazione.</p> <p>Il certificato di assicurazione dovrà essere trasmesso al Contraente per l'attestazione della qualifica di socio dell'assicurato e per la convalida, in mancanza della quale l'assicurazione è inefficace fin dall'inizio. Qualora il certificato di assicurazione non sia ammesso, totalmente o parzialmente, a contributo comunitario o pubblico, l'Assicurato acconsente ad assumere la qualità di Contraente, alle medesime condizioni e garanzie, con premio totalmente a suo carico, impegnandosi a corrisponderlo, alla sottoscrizione della polizza, dietro rilascio di quietanza da parte della Società.</p> <p>La garanzia cessa alla maturazione del prodotto o prima, se il prodotto è stato raccolto, e comunque alle ore 12.00 del 20 novembre per tutte le avversità assicurate, salvo quanto diversamente previsto dalle Condizioni Speciali.</p>
---	--

<p>Art. 5 – Obblighi dell’assicurato e quantitativi assicurabili</p> <p>L’assicurato con la sottoscrizione del certificato di assicurazione attesta che la produzione indicata nello stesso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è riferita alla produzione aziendale ordinaria del prodotto in garanzia, insistente sul medesimo comune o a quella effettivamente ottenibile nell’anno se inferiore; <p>“</p>	<p>Art. 5 – Obblighi dell’assicurato e quantitativi assicurabili</p> <p>L’assicurato con la sottoscrizione del certificato di assicurazione attesta che la produzione indicata nello stesso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è riferita alla produzione aziendale ordinaria del prodotto in garanzia, insistente sul medesimo comune o a quella effettivamente ottenibile nell’anno; <p>“</p>
<p>Art. 6 – Soglia</p> <p>La presente assicurazione prevede che il diritto all’indennizzo si attiva esclusivamente quando il danno, risarcibile ai termini del presente contratto di assicurazione, supera il 20% (in conformità a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, CE n° 1305/2013 e successive modifiche).</p> <p>Il superamento del limite del 20% deve essere riferito alla resa assicurata.</p> <p>Qualora, per scelta dell’assicurato, parte della resa assicurata fosse garantita con altre società, ai fini del superamento della soglia del 20% si farà riferimento al totale complessivo, considerando anche la parte di prodotto garantita con gli altri assicuratori</p>	<p>Art. 6 – Soglia</p> <p>La presente assicurazione prevede che il diritto all’indennizzo si attivi esclusivamente quando il danno, risarcibile ai termini del presente contratto di assicurazione, superi il 20% (in conformità a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, CE n° 1305/2013 e successive modifiche).</p> <p>Il superamento del limite del 20% deve essere riferito produzione aziendale ordinaria.</p> <p>Qualora, per scelta dell’assicurato, parte della resa assicurata fosse garantita con altre società, ai fini del superamento della soglia del 20% si farà riferimento al totale complessivo, considerando anche la parte di prodotto garantita con le altre Società assicuratrici.</p>

Art. 10 – Oggetto della garanzia

La Società indennizza la mancata o diminuita produzione aziendale ordinaria e la perdita di qualità ove prevista dalle Condizioni Speciali, ottenibile in ogni singola partita dichiarata, mercantile, immune da ogni malattia, tara o difetto, secondo quanto previsto dalle norme di commercializzazione UE ove previste, causata dalle seguenti avversità:

- **Grandine**, per i soli effetti prodotti dalla percossa della stessa;

nonché dalle seguenti avversità, se indicate nel certificato di assicurazione e se è stato pagato il premio:

- **Vento forte**, per i soli effetti meccanici diretti, ancorché causati dallo scuotimento delle piante o del prodotto assicurato e/o dall'abbattimento dell'impianto arboreo;
- **Eccesso di pioggia**, per i soli effetti provocati dall'asfissia radicale;
- **Eccesso di neve**;
- **Avversità catastrofali: Alluvione, Brina, Gelo, Siccità**;
- **Avversità accessorie: Colpo di sole, Sbalzo termico, Vento caldo**.

La garanzia riguarda il prodotto relativo ad un solo ciclo produttivo.

Art. 10 – Oggetto della garanzia

La Società, qualora sia stato pagato il premio, indennizza la mancata o diminuita produzione assicurata e la perdita di qualità, ove prevista dalle Condizioni Speciali, ottenibile in ogni singola partita dichiarata, causata dalle seguenti avversità:

- **Grandine**, per i soli effetti prodotti dalla percossa della stessa;
- **Vento forte**, per i soli effetti meccanici diretti, ancorché causati dallo scuotimento delle piante o del prodotto assicurato e/o dall'abbattimento dell'impianto arboreo;
- **Eccesso di pioggia**, per i soli effetti provocati dall'asfissia radicale;
- **Eccesso di neve**;
- **Avversità catastrofali: Alluvione, Brina, Gelo, Siccità**;
- **Avversità accessorie: Colpo di sole, Sbalzo termico, Vento caldo**.

Le garanzie sottoscritte riguardano il prodotto mercantile, immune da ogni malattia, tara o difetto, secondo quanto previsto dalle norme di commercializzazione UE, ove previste, e relativo ad un solo ciclo produttivo.

CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE

<p>Art. 26 – Campioni Per i prodotti di seguito indicati, fermo quanto previsto dall'art. 18 <i>“Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta”</i> delle Condizioni Generali di Assicurazione, i campioni sono così determinati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uva da vino, Melanzane, Cocomeri, Meloni, Peperoni, Zucchine: le due intere file di piante che insistono al centro dell'appezzamento; - Pomodoro: le tre intere file, semplici o binate, di piante che insistono al centro dell'appezzamento; 	<p>Art. 26 – Campioni Per i prodotti di seguito indicati, fermo quanto previsto dall'art. 18 <i>“Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta”</i> delle Condizioni Generali di Assicurazione, i campioni sono così determinati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melanzane, Cocomeri, Meloni, Peperoni, Zucchine: le due intere file di piante che insistono al centro dell'appezzamento; • Pomodoro: le tre intere file, semplici o binate, di piante che insistono al centro dell'appezzamento; • Tabacco: le tre intere file di piante che insistono al centro dell'appezzamento e orientate secondo l'asse più lungo dell'appezzamento stesso, salvo diverso orientamento delle file; • Frutta, Uva da tavola, Olive: una pianta ogni 30 per ogni filare o, per filari con numero di piante inferiore a 30, una pianta per ognuno di essi; in entrambi i casi devono essere escluse le piante di testata; • Uva da vino: da due intere file di piante che insistono al centro dell'appezzamento; • Leguminose da consumo fresco e da industria e Spinacio: due file interne, pari alla larghezza di raccolta delle macchine operatrici, di piante che insistono al centro dell'appezzamento, orientate secondo l'asse più lungo dello stesso, salvo diverso orientamento delle file, e comunque entro il limite stabilito al terzo capoverso dell'art. 18 <i>“Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta”</i>.
---	---

<p>Art. 27 – Danno di quantità A integrazione a quanto previsto all'art. 17 “Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno” - punto b), i frutti, bacche, baccelli, persi, distrutti o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, cioè tali da azzerare completamente il loro valore intrinseco, e comunque non atti alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.</p>	<p>Art. 27 – Danno di quantità A integrazione a quanto previsto all'art. 17 “Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno” - punto b), i frutti, bacche e baccelli e cariossidi persi, distrutti o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, cioè tali da azzerare completamente il loro valore intrinseco, e comunque non atti alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità. In ogni caso, con riferimento a quanto previsto all'art. 10 “Oggetto della Garanzia”, relativamente alle avversità Alluvione, Siccità, e Sbalzo termico, sono risarcibili esclusivamente i danni da perdita di resa in termini quantitativi, con l'esclusione di quelli di qualità.</p>
<p>NON PRESENTE</p>	<p>Art. 28 – Franchigie minime per tipologia di polizza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per la tipologia di polizza R6 In deroga a quanto previsto all'art. 12 “Franchigia - limiti di indennizzo” la franchigia applicata, al verificarsi delle avversità Grandine e/o Vento forte, limitatamente al prodotto frutta, è fissa e assoluta e pari a quella indicata sul certificato di assicurazione e non potrà essere inferiore al 15%. • Per la tipologia di polizza R9 In deroga a quanto previsto all'art. 12 “Franchigia - limite di indennizzo” la franchigia applicata, al verificarsi delle avversità Grandine e/o Vento forte, è fissa e assoluta e pari a quella indicata sul certificato di assicurazione e non potrà essere inferiore al 30%
<p>Dall'art. 28 all' art. 198</p>	<p>Dall'art 29 all'art.132</p> <p><i>Tutta la numerazione è cambiata in base al riordinamento effettuato, basato unicamente sui prodotti e non più sulle tipologie.</i></p> <p><i>All'interno dei vari prodotti, tutti enunciati anche con i relativi codici, sono evidenziate le tipologie possibili, alcune delle quali prevedono tabelle convenzionali di qualità specifiche (es: vedi R6- R9 frutta e uva che hanno la tabella di tipo C).</i></p> <p><i>Per diversi prodotti sono state effettuate delle modifiche anche su particolari punti della copertura prestata, come inizio e cessazione della garanzia, tabelle convenzionali, avversità prestate, ecc.</i></p>